



CITTÀ DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

Piazza Pretoria, 1 - 90133 PALERMO

☎ 091.740.2235

email: segretariogenerale@comune.palermo.it;

PEC: segretariogenerale@cert.comune.palermo.it

Ai Signori Dirigenti

LL.SS.

OGGETTO: Direttiva in tema di modalità di nomina commissione aggiudicatrice interna o con esperti UREGA, conflitto di interessi e aggiudicazione definitiva degli appalti pubblici.

Come è noto, ai sensi dell'art. 77 del vigente codice dei contratti nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, che si conclude con la proposta di aggiudicazione, è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, in numero dispari non superiore a cinque.

Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

In Sicilia le disposizioni sopra richiamate vanno integrate con il disposto dell'art.8, della L.R. 12 del 12/7/2011 e successive modifiche introdotte dalla L.R. 8/2016, rubricato: "*Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"¹.

¹ Art. 8

1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Ad integrazione della precitata normativa, l'art.10 comma 4 del vigente regolamento dei contratti di cui l'Ente è dotato, stabilisce che: *“Il Segretario Generale provvede a costituire la Commissione”*.

Recenti interlocuzioni con l'UREGA deputato, in Sicilia, all'individuazione degli esperti esterni che devono comporre la Commissione e la necessità di conciliare le disposizioni sopra indicate, hanno indotto ad emanare la presente direttiva.

COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Gli uffici che predispongono il bando di gara procederanno, contestualmente all'invio dello stesso all'ufficio preposto alla gestione delle procedure di gara, alla indicazione del Presidente - in conformità all'art.12, comma 14, del vigente RUOS - e della tipologia e del numero di esperti esterni, provvedendo alla relativa assunzione della prenotazione di spesa.

L'ufficio preposto alla gestione delle procedure di gara provvederà, nel rispetto dei termini di cui al precitato art.8, comma 6, L.R. 12/2011, a richiedere all'UREGA la data per il sorteggio degli esperti esterni. Il sorteggio avverrà alla presenza del Presidente indicato dall'Ufficio e incaricato dal Segretario Generale con propria nota formale.

5. Le cause di astensione e di esclusione dall'incarico sono disciplinate dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7 esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente. Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità .

7. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 6, l'albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b) professori universitari di ruolo.

8. Fino alla data di costituzione dell'albo di cui al comma 7, per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'albo esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.

9. L'albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

10. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l'annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.

In esito al sorteggio ed acquisita l'accettazione degli esperti esterni, l'ufficio che gestisce la gara informerà l'ufficio proponente che procederà alla redazione di una determinazione dirigenziale con la quale formalizzerà la composizione della commissione e assumerà l'impegno di spesa relativa al compenso degli esperti.

Nel caso di commissione interna, la stessa dovrà essere formalizzata con le medesime modalità ad eccezione delle interlocuzioni con l'UREGA.

MODIFICA DIRETTIVA PROT.N° 706129 DEL 16/09/2015

Riguardo le cause di astensione e/o esclusione dall'incarico dei componenti la commissione di gara, ivi compreso il segretario, considerato il combinato disposto dell'art. 35-bis, del D.Lgs 165/2001 come introdotto dall'art.1, comma 46 della L. 190/2012, e dell'art.77 del vigente codice dei contratti pubblici, con la presente si modifica l'allegato n.1 alla circolare prot. 706129 del 16/09/2015 relativamente alla parte in cui si richiede di dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti. **Si allega modello rettificato. Allegato 1.**

Va precisato, tuttavia, che le funzioni dirigenziali in indirizzo e coloro i quali svolgono le funzioni di segretario di commissione dovranno autonomamente valutare se l'esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti vada segnalata nella precitata sede.

MODIFICA DIRETTIVA PROT.N° 683660 DEL 24/9/2010

Riguardo la direttiva prot. 683660 del 24/9/2010, si rappresenta che le disposizioni del codice degli appalti ed in particolare dell'art.32 co 5 - *“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1², provvede all'aggiudicazione”*; dell'art. 32 co 6 – *“L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta”* e dell'art. 32 co 7 – *“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*, comportano che in luogo di *“aggiudicazione provvisoria”* e *“definitiva”* si parli adesso di: *“proposta di aggiudicazione”* (Commissione giudicatrice/aggiudicatrice) di: *“aggiudicazione”* e di *“efficacia dell'aggiudicazione”*. In ordine a quest'ultimo adempimento la circolare in commento ne attribuiva la redazione all'ufficio che gestisce le procedure di gara, in quanto titolare delle verifiche sui requisiti ex art. 80 del codice.

Al riguardo va oggi chiarito che, sebbene le verifiche di cui all'art. 80 siano di competenza dell'ufficio che gestisce le procedure di gara, in esito al loro completamento, se le risultanze sono positive, il Rup dovrà effettuare le verifiche sui *“requisiti speciali”*. Solo dopo di ciò si potrà dichiarare l'aggiudicazione *“efficace”*, confermando così il provvedimento precedentemente emesso di *“aggiudicazione”*.

Pertanto, ad oggi il procedimento risulta il seguente: effettuata, a cura dell'ufficio che gestisce le procedure di gara la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del citato

² Art. 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) 1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

codice degli appalti, lo stesso ne attesta il possesso, o il mancato possesso, rimanendo nella competenza dell'Ufficio proponente – tramite il RUP - la verifica dei requisiti speciali.

Unite le risultanze delle verifiche dei requisiti ex art.80 e dei requisiti speciali, l'ufficio proponente/Rup *“adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”*³ e dichiara con provvedimento, l'efficacia/inefficacia dell'aggiudicazione già precedentemente disposta con propria determinazione dirigenziale.

A tal proposito si richiama l'attenzione degli uffici sulla corretta terminologia da utilizzare nella stesura dei relativi provvedimenti, in quanto l'erroneo utilizzo della dicitura *“aggiudicazione definitiva”* riscontrata in taluni provvedimenti di *“aggiudicazione”*, oltre a non essere conforme alla norma, potrebbe determinare, nei partecipanti alla procedura, l'erroneo convincimento che le verifiche siano state già ultimate.

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Le Donne

³ si vedano linee guida 3 ANAC aggiornate nel 2017 sui compiti del Rup.